

N. R.G. 24935/2025

REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 *sexies* cc. I e III c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **24935/2025** promossa da:

Parte_1 {C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv. MARCHIORI MARIA CHIARA e dell'avv. GENTILE ENRICO (*C.F._1*) VIA MARGHERA, 43 35123 PADOVA, elettivamente domiciliato in VIA MARGHERA, 43 35123 PADOVA presso il difensore avv. MARCHIORI MARIA CHIARA

ATTORE

contro

Controparte_1 {C.F. *P.IVA_2* , con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso il difensore avv. SALETTI ACHILLE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* voglia, l'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, 1. dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, la inesistenza e/o la nullità e/o inefficacia della clausola relativa agli interessi passivi in misura ultralegale e, comunque l'illegittimità della applicazione, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio n. 09786 (già c/c n. 59153) e n. 48788 (già n. 12291), di tassi di interesse debitori in misura superiore al tasso legale in assenza di una valida pattuizione; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli interessi passivi ultralegali addebitati sui conti dedotti nei periodi di riscontrata carenza di una valida previsione contrattuale; 2. dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'inesistenza e/ la nullità e comunque la invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori passivi e comunque della pratica anatocistica applicata ai conti dedotti n. 09786 (già c/c n. 59153) e n. 48788 (già n. 12291) dalla data di accensione dei rapporti sino alla estinzione dei conti, ovvero sino al contratto di accensione del 4/2/2021 (all. 12); per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli interessi anatocistici addebitati sui conti dedotti; 3. in quanto intervenute in violazione della disciplina di cui all'art. 118 D.lgs n. 385/1993 dichiarare inefficaci le variazioni in pejus delle condizioni economiche applicate a svantaggio di *Parte_1* attuate da *Controparte_1* per l'effetto dell'illegittimo esercizio dello jus variandi delle condizioni economiche applicate, dichiarare non dovuti da parte della correntista i maggiori interessi ed oneri addebitati dalla banca sui conti dedotti n. 09786 (già c/c n. 59153) e n. 48788 (già n. 12291); viceversa, dichiararsi efficaci le modifiche dei tassi e delle altre condizioni economiche adottate da *Controparte_1* a vantaggio di *Parte_1* 4. dichiarare per i motivi indicati l'inesistenza e/o la nullità o inefficacia della clausola e comunque l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), della commissione di disponibilità fondi (DIF), delle commissioni per

pagina 1 di 19

le anticipazioni SBF, delle commissioni per insoluti, richiami e proroghe, delle commissioni e spese per rinnovo fido, 18 nonché di ogni altra commissione, comunque denominata, addebitata sui conti dedotti ed indicata in atti e nell'allegata perizia in quanto prive di giustificazione causale o non approvate per iscritto, indeterminate e indeterminabili, ovvero addebitate in conto in difetto dei presupposti di legge o, comunque, illegittime per tutti i motivi indicati in atti ed in perizia; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'addebito sui conti dedotti di tali oneri, indicati in atti e nella allegata perizia di parte. In ogni caso, dichiarare illegittima la commissione di disponibilità fondi (DIF) relativa alle linee di fido concesse a *Parte 1* sui conti n. 09786 (già c/c n. 59153) e n. 48788 (già n. 12291) applicata in ragione di aliquote maggiori di quelle contrattualmente previste, o comunque di tassi non corretti, o di inefficaci variazioni peggiorative determinate unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio dello ius variandi; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dei maggiori oneri addebitati a tale titolo; 5. dichiarare, con riferimento ai rapporti bancari oggetto di causa, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione di spese trimestrali non pattuite; per l'effetto, dichiarare l'illegittimità degli oneri addebitati a tale titolo sui conti dedotti; 6. dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione nel corso dei rapporti bancari dedotti di competenze e spese non pattuite sulle presentazioni SBF ('*CP* - Commissioni ed accessori' e 'Commissioni su effetti presentati' ed ogni altra spesa e commissione variamente denominata o non specificata affatto nella registrazione, comunque indicate in atti e nella allegata perizia di parte); per l'effetto, dichiarare la non debenza delle competenze e spese non pattuite per iscritto che sono state addebitate sui conti dedotti; 7. accertare la mancanza di pattuizione relativa ai giorni di valuta nei conti correnti dedotti nei limiti di quanto indicato in atti, ovvero la difforme applicazione rispetto a quanto pattuito; per l'effetto dichiarare l'illegittimità degli oneri per giorni valuta addebitati sui conti dedotti in assenza di una valida previsione contrattuale; 8. conseguentemente dichiarare la nullità, invalidità e, comunque, illegittimità degli addebiti effettuati da *Controparte 1* per i tutti i titoli indicati ai punti che precedono, ovvero comunque indicati in atti e nell'allegata perizia, e rideterminare, anche a mezzo di c.t.u. tecnico contabile, il legittimo saldo di chiusura dei rapporti bancari dedotti in giudizio, epurando gli stessi, per tutta la loro durata, di quanto indebitamente addebitato e percepito dalla *CP 3* convenuta e applicando sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) gli interessi creditori nella misura eventualmente pattuita, ovvero, in assenza di 19 pattuizione, gli interessi nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 385/1993; 9. in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta *Controparte 1* (c.f. e p. IVA n. *P.IVA 2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e pagamento in favore di *Parte 1* della somma di € 359.108,11 o di quel diverso importo, anche maggiore, o eventualmente minore, che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di apposita c.t.u., come indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta per i titoli sopra indicati, applicando inoltre gli interessi sui saldi attivi per la società correntista (così come rideterminati) nella misura eventualmente pattuita, ovvero, per il periodo in cui non vi sia pattuizione, nella misura indicata dall'art. 117 D.Lgs n. 385/1993, somma rivalutata tempo per tempo, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (2/9/2021, all. 6, ovvero, in subordine, dalla data di estinzione del conto corrente n. 09786: 22/06/2022) sino alla data della domanda giudiziale ed agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della presente citazione sino a quello del pagamento effettivo, con capitalizzazione ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; 10. in via alternativa alla precedente conclusione, dichiarare tenuta e condannare la convenuta *Controparte 1* (c.f. e p. IVA n. *P.IVA 2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire *Parte 1* della somma di € 359.108,11 o di quel diverso importo, anche maggiore, o eventualmente minore, che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di apposita c.t.u., a titolo di danno per quanto indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta, applicando gli interessi sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati) nella misura eventualmente pattuita, ovvero, in assenza di pattuizione, nella misura indicata dall'art. 117 D.Lgs n. 385/1993, somma rivalutata tempo per tempo, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (2/9/2021, all. 6, ovvero, in subordine, dalla data di estinzione del conto corrente n. 09786: 22/06/2022) sino alla data della domanda giudiziale ed agli interessi previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica della presente citazione sino a quello del pagamento effettivo, con capitalizzazione ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo; Con integrale rifusione delle spese e competenze, anche per la Ctp, del presente giudizio e della procedura di mediazione. In via istruttoria: 11. Si formula sin d'ora istanza per ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ad *Controparte 4* degli estratti ordinari e scalari (unitamente agli fogli di calcolo delle competenze o

pagina 2 di 19

Elementi per il conteggio delle competenze), ovvero l'elenco movimenti relativi: - al conto n. 09786 (già c/c n. 59153) dall'accensione al 31.12.2005; - al conto anticipi *C_o* n. 48788 (già conto n. 12291) dall'accensione al 31.12.2005. 12. Qualora non condivisi gli esiti della allegata Perizia, si chiede disporsi consulenza tecnica sul seguente quesito: In relazione ai c/c nn. n. 09786 (già c/c n. 59153) e n. 48788 (già n. 12291) provveda il CTU a riliquidare i rapporti secondo i seguenti criteri: TASSI DEBITORI > Tassi debitori c/c 09786 (già c/c n. 59153) Il conto corrente deve essere ricalcolato, applicando: i) sull'utilizzo dell'apertura di credito per elasticità di cassa: ✓ il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7°, TUB, sino al contratto del 4/4/2021; ✓ dal 4/2/2021, il tasso contrattuale; ii) sul saldo extra fido: ✓ il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7°, TUB, dall'accensione del rapporto sino al 24/1/2010; ✓ dal 25/1/2010, il tasso extrafido contrattuale previsto dal contratto di pari data (all. 14), tasso poi modificato dai successivi contratti del 29/12/2015 (all. 4 e 5). Resta, in ogni caso, ferma l'inapplicabilità delle variazioni in peius dei tassi validamente pattuiti, inefficaci in quanto non comunicate alla cliente, con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 118 TUB. > Tassi di interesse debitori conto anticipi n. 48788 ✓ sino al 24/1/2010 va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7°, TUB; ✓ dal 25/1/2010, si applicheranno i tassi previsti (per gli utilizzi nei limiti dell'affidamento per anticipazioni su crediti *C_o* e per gli utilizzi eccedenti). Anche per il conto anticipi, le variazioni in peius dei tassi devono ritenersi inefficaci (perché non adottata con l'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 118 TUB). CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI La capitalizzazione degli interessi sul conto ordinario n. 09786 (già c/c n. 59153), anche in relazione agli interessi girati dal conto anticipi n. 48788, è illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dal d.lgs. 342/1999, e deve, pertanto, 21 essere esclusa dall'accensione sino al contratto del 4/4/2021. COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO (CMS). Deve essere senz'altro esclusa su entrambi i rapporti. COMMISSIONE DISPONIBILITÀ FONDI Parimenti la *C_o* deve essere esclusa per tutta la durata dei rapporti sia per la cassa che per la linea estero che per la linea *C_o* a valere sul conto anticipo n. 48788. SPESE, COMMISSIONI E VALUTE Quanto al conto ordinario n. 09786 vanno integralmente escluse le spese di chiusura e tenuta conto trimestrali sino al contratto del 4/4/2021, così come le valute applicate, atteso che il Documento di Sintesi – DDS del 22/01/2010 non è riferibile al conto ordinario n. 09786. Vanno anche escluse le commissioni di rinnovo fidi. Vanno, inoltre, espunti gli addebiti collegati alle presentazioni SBF denominati 'RiBa Commissioni ed accessori' e 'Commissioni su effetti presentati' in quanto mai pattuite. Quanto al conto anticipi n. 48788 vanno dunque espunte le spese di liquid. e per le registrazioni per tutta la durata del conto. INTERESSI CREDITORI Le somme a credito di *Parte_1* andranno ricalcolate al tasso ex art. 117 TUB sino al contratto del 29/12/2015. Successivamente a tale data, si applicherà il tasso contrattuale con esclusione di qualsiasi variazione unilaterale in pejus, da ritenersi inefficace perché non attuata conformemente alle previsioni di cui all'art. 118 TUB e, viceversa, con applicazione di eventuali variazioni in melius.

Per *Controparte_1*

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza: nel merito, respingere, in quanto precluse sino al 29 dicembre 2015, o comunque infondate, le domande tutte proposte da *Parte_1* nei confronti della concludente, dichiarandole prescritte, nei limiti di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 9 settembre 2011; in via istruttoria, respingere, in quanto inammissibili o comunque irrilevanti, le istanze istruttorie avversarie; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Azione di ripetizione da parte di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* basata sull'asserita, scorretta gestione di una serie di rapporti intercorsi tra le parti e riconducibili al contratto di conto corrente n. 09786 e a un conto anticipi s.b.f. n. 48788 (le relative anticipazioni, con gli interessi e le spese, erano trimestralmente addebitati sul conto corrente ordinario), entrambi chiusi.

pagina 3 di 19

Si allega l'intervenuto pagamento del saldo a debito (docc. 2 e 3 attore).
Plurime le doglianze.

Circa il rapporto di conto corrente ordinario

Sulla stipula risalente al 1981 e sulla successiva invalidità di interessi, commissione e spese

Si allega che lo stesso risale al 1981, come si desume da un contratto del 2021 (doc. 12 attore), nel quale si dà atto essere lo stesso conferma e prosecuzione del rapporto del 1981. Di tale contratto, parte attrice contesta la sottoscrizione e allega quindi che fino al 22.1.2010 interessi e spese non erano dovuti e quindi erano altresì indebiti.

Si allega inoltre che il documento di sintesi datato 22.1.2010 a propria volta non riporta alcun riferimento al conto n. 9786, sicché le relative condizioni non sono applicabili al conto corrente ordinario (di per sé poi nel documento non viene indicato il tasso infra fido, e viene indicato altresì un tae uguale al tan, inficiando la clausola relativa all'anatocismo bancario).

Si obietta da parte di **CP_1** che il 21.1.2010 le parti avevano sottoscritto il contratto di conto corrente n. 9786, regolato in base alla prima pagina dello stesso dalle condizioni economiche di cui all'allegato prospetto (doc. 11 attore); si tratta di documento sottoscritto in ogni pagina dall'odierno attore e recante come numerazione del conto quella 001 perché riferito a un rapporto appena stipulato, che era poi l'unico rapporto di conto corrente in essere tra le parti

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Nel 1981 il contratto non doveva essere redatto in forma scritta, almeno non a pena di nullità. Conseguenza che la mancanza di un documento scritto e sottoscritto dalle parti è irrilevante e, di per sé, insufficiente per sancire che, mancando una forma scritta, gli accordi erano nulli e, quindi il contratto era nullo e le relative clausole (condizioni, prezzi, tassi) parimenti inefficaci. In tesi, quest'ultima conseguenza (ossia: le spese e gli interessi sostenuti non erano dovuti) opera sul distinto presupposto che non fosse stato stabilito alcunché al riguardo, anche solo in forma orale.

La doglianza di parte attrice, in altri termini, per quanto possa avere una sfumatura di significato in tale senso, laddove viene operato un riferimento al "generico contratto di c/c" (pag. 5 citazione, seconda riga) è in realtà in inequivocabile nesso con il fatto della mancanza di forma scritta: circostanza desumibile dalla doglianza di non avere mai sottoscritto "l'originario contratto" (ultima riga pag. 4) e come risulta del resto anche dalla memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. della stessa parte ("Le domande di **Parte_1** poggiano, da una parte, sull'affermata inesistenza assoluta di contratti scritti anteriori al 22/1/2010"). Inoltre, nel momento in cui si afferma che l'originario contratto di accensione non è mai stato sottoscritto, per il vero, si afferma che un contratto (ossia un accordo) vi era, solo che non era firmato. Ma il punto, tuttavia, si è già visto essere irrilevante.

Nel contesto di un rapporto che poteva essere anche informale, si deve inoltre osservare che la condotta delle parti successiva all'accordo iniziale (art. 1362 c.c.) poteva consentire di determinare la portata impegnativa del contratto.

Breve: la mancanza di forma scritta di un contratto stipulato nel 1981 non è di per sé ostativa

pagina 4 di 19

all'operatività dello stesso. Non vale in senso contrario dare rilievo al sopravvenuto disposto dell'art. 117 d. lgs. n. 385/1993. L'art. 161 c. 6 del medesimo decreto sancisce che i contratti già conclusi e gli accordi in corso alla data di entrata in vigore del decreto restano regolati dalle norme anteriori.

Ciò, per inciso, inficia anche la doglianza relativa al fatto che fino al 2010 il conto corrente non prevedesse alcuna clausola inerente ai tassi creditori. Onere di parte attrice provare che non vi fosse alcun accordo in tale senso (tenuto conto che il contratto poteva anche essere stato stipulato oralmente, risalendo al 1981).

La doglianza in oggetto è quindi infondata.

Sull'eccepta prescrizione

Sull'eccepta prescrizione In merito all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue. La banca convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale, a partire quantomeno dal 21.3.2013. L'eccezione è infondata. Nella successione di tesi in ordine al dies a quo della prescrizione del diritto di ripetizione del correntista, si ammette anzitutto che, in ragione del carattere continuativo del rapporto di conto corrente bancario, l'azione di ripetizione mettendo capo al correntista decorra dalla chiusura del rapporto di conto corrente. Secondo Cass. S.U. n. 24418/2010, difetta in questo caso il presupposto perché si possa parlare di sorgere di un diritto alla ripetizione; infatti "l'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo". Ciò premesso, sempre secondo su Cass. S.U. n. 24418/2010, occorre distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ma la tesi non pare fondata. In sintesi, la tesi si basa sul presupposto che, se il correntista opera ultra fido o direttamente in rosso (fido di fatto), le successive rimesse da parte dello stesso, nella misura in cui riportano il saldo nel limite del fido concesso (nel caso di apertura regolare) ovvero a zero (nel caso di fido di fatto) integrerebbero dei veri e propri pagamenti: sicché il termine per ripetere è di dieci anni dalla data di tali rimesse, in quanto assimilabili a pagamenti. Laddove invece il correntista si muova nell'ambito di un'apertura di credito e, dunque, a debito, ma pur sempre nel limite dell'accordato, eventuali rimesse tendenti (per così dire) a recuperare disponibilità avrebbero natura c.d. ripristinatoria e non integrerebbero un pagamento. Sicché l'erroneità di eventuali, preesistenti annotazioni a debito in eccesso potrebbero essere fatte valere a partire dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. La tesi, anzitutto, benché varata nel 2010, non ha mai trovato fondamento normativo: né prima né dopo. Si basa infatti su di un orientamento giurisprudenziale che peraltro, benché sorto in ambito fallimentare, non è mai stato recepito dal legislatore nonostante le numerose, importanti riforme intervenute proprio nell'ambito

pagina 5 di 19

della relativa materia (e il punto pare indicativo). Se pure l'orientamento ha il pregio della stabilità giurisprudenziale, quest'ultima non vale a conferirgli l'efficacia propria di una norma di legge.

Inoltre, nella logica propria della prescrizione, ricorre anzitutto l'anomalia derivante dal fatto che, il più delle volte, per chiarire la natura solutoria o meno del saldo è necessario ricorrere a una c.t.u.; ciò è in contraddizione (se non formale, almeno sostanziale), con la funzione di pronta soluzione della prescrizione e la caratteristica di "liquidità" della relativa difesa. Si tratta però di argomenti non del tutto probanti, ai quali d'altro canto è facile replicare che lo stesso correntista, quando conscio di essere "in rosso", assume (almeno idealmente) atteggiamento ben diverso rispetto al caso in cui si muova nell'ambito delle sue disponibilità o, quantomeno, è ben conscio della diversità dei due stati di fatto. La questione deve essere allora esaminata più a fondo. Anzitutto un pagamento, per solito, ha senso sul presupposto di una facoltà di pretesa che la banca, finché il rapporto di conto corrente bancario non è stato chiuso, non può però esercitare. La stessa può infatti esigere il saldo del conto solo alla chiusura del rapporto (l'inesigibilità, propria del conto corrente ordinario, in quello bancario è solo della banca: arg. ex artt. 1823 e 1852 c.c.: cfr. Cass. n. 19750/2025, pt. 5 della motivazione. Quanto al fatto che la banca nell'apertura di credito non possa pretendere il pagamento prima della chiusura del rapporto, arg. ex art. 1852 c.c.). Certo, l'ordinamento ammette il pagamento anticipato (cfr. l'art. 1185 c.c.); ma l'adempimento è fatto estintivo, e il rapporto di conto corrente bancario si estingue, propriamente, solo una volta chiuso e pagato il saldo, attivo o passivo che sia. È evidente allora che vi è una differenza tra l'adempimento di un rapporto di conto corrente bancario per via del pagamento del saldo emergente al momento della chiusura dello stesso e di adempimento in relazione alle rimesse solutorie: che non determinano affatto l'estinzione del rapporto di conto corrente. Si converrà sul fatto che siamo di fronte a due fattispecie ben differenti. Ciò si spiega in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente bancario deve essere preso, per così dire, sul serio. Il punto è che se l'apertura di credito è regolata in conto corrente, il debito di restituzione derivante dalla prima non può essere adempiuto se non tramite versamento, da parte del correntista, di una somma idonea a portare quantomeno a zero il saldo del rapporto. La rimessa solutoria può quindi effettivamente, a determinati fini essere assimilata a un adempimento. Tuttavia, parlare di adempimento in relazione alla domanda del correntista (o dell'ex correntista) che riguarda la corretta gestione del rapporto di conto corrente bancario costituisce un'indebita sovrapposizione di piani. Al di fuori del caso del saldo emergente alla chiusura del rapporto, quando si parla di adempimento ma si è ancora in corso di rapporto il riferimento non può che essere al rapporto sottostante alle annotazioni; il debito di restituzione del correntista per l'importo di scoperto richiama un rapporto distinto da quello di conto corrente. Se quindi una rimessa può definirsi solutoria solo avuto riguardo al rapporto di apertura di credito, ma non anche al rapporto di conto corrente, ne consegue che certamente a dieci anni di distanza il correntista non potrà più contestare la portata della stessa invocando le norme relative al contratto di apertura di credito. Tuttavia tale circostanza non tocca invece il rapporto di conto corrente, che resta regolato da norme, di legge e contrattuali, che operano a prescindere dal fatto che sullo stesso abbia avuto esecuzione un

rapporto di apertura di credito ⁽¹⁾. Se l'esecuzione del contratto di conto corrente è stata erronea perché contra legem (per es. perché si è applicata la capitalizzazione degli interessi a partire dal 2001 senza pari periodicità di capitalizzazione) il fatto che all'interno del rapporto siano state regolate e saldate operazioni di apertura di credito è del tutto irrilevante. La rimessa solutoria è quindi tale solo in relazione al rapporto di apertura di credito. Si può certo fare salva la facoltà del debitore (i.e. il correntista) di pagare anzitempo, da intendersi come avanti rispetto alla chiusura del rapporto di conto corrente: ma tornando a un dato, per così dire pregiudiziale e di realtà, tale pagamento avviene proprio al fine di mantenere in vita il conto; appare quindi difficile concepire la rimessa solutoria come finalizzata a estinguere il rapporto di conto corrente, posto che l'intenzione del correntista è invece in senso opposto. Vale allora il principio che la prescrizione decorre dalla chiusura del conto fine del rapporto: salvo che l'indebito non sia invocato in relazione a regole proprie del rapporto di apertura di credito.

Sulla regolamentazione del rapporto di conto corrente successiva al 22.1.2010 in forza del documento di sintesi avente pari data

Si allega inoltre che il documento di sintesi datato 22.1.2010 a propria volta non riporta alcun riferimento al conto n. 9786, sicché le relative condizioni non sono applicabili al conto corrente ordinario (di per sé poi nel documento non viene indicato il tasso infra fido, e viene indicato altresì un tae uguale al tan, inficiando la clausola relativa all'anatocismo bancario).

Si obietta da parte di CP_I che il 21.1.2010 le parti avevano sottoscritto il contratto di conto corrente n. 9786, regolato in base alla prima pagina dello stesso dalle condizioni economiche di cui all'allegato prospetto (doc. 11 attore); si tratta di documento sottoscritto in ogni pagina dall'odierno attore e recante come numerazione del conto quella 001 perché riferito a un rapporto appena stipulato, che era poi l'unico rapporto di conto corrente in essere tra le parti

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Si contesta che il rapporto di conto corrente ordinario potesse essere regolato dal documento di sintesi (doc. 13 attore) del 22.1.2010.

Ora, è ben vero che si tratta di documento formalmente distinto rispetto al contratto prodotto sub doc. 11, ma si tratta di documenti, sottoscritti entrambi dall'odierna attrice, recanti la medesima data di stampa (evincibile in entrambi i documenti nella prima pagina, in alto), riferiti alle medesime parti, a un oggetto di identica tipologia (il primo è un rapporto di conto corrente, il secondo un documento di sintesi).

Certo, è possibile che il riferimento sia a un altro rapporto di conto corrente (circostanza implicitamente affermata dall'odierna attrice laddove evidenzia che manca il numero del rapporto di conto corrente); parte convenuta ha allegato che non vi erano altri rapporti di

¹ L'apertura di una linea di credito (impregiudicate qualificazioni difformi, ma che non alterano la sostanza economica dell'operazione: non già consegna di una somma, ma possibilità di operare "a credito") non richiede di essere regolata necessariamente in conto corrente bancario; è nota per es. la diffusione di carte di credito il cui saldo non viene addebitato sul conto del titolare, ma deve essere pagato per es. a mezzo bonifico bancario, ovvero tramite assegno o vaglia postale.

conto corrente (il che sarebbe stato del resto alquanto anomalo), ma ha replicato parte attrice che nel dicembre 2010 il c/c n. 9786 non era l'unico rapporto in essere, posto che proprio "dagli estratti conto relativi al c/c n. 9786 emerge che, oltre al c/c n. 48788, vi era (almeno) un ulteriore conto corrente, il c/c n. 64573 (all. 2): i rapporti di "conto corrente" erano, dunque, almeno tre".

Parte convenuta ha replicato che "In realtà, nessuno dei rapporti da ultimo citati è un conto corrente di corrispondenza: Ciò vale, anzitutto, per il rapporto n. 48788, che – come riconosciuto anche controparte – è un "conto anticipi SBF" (v. citazione, p. 2), sicché non possono esserci dubbi in proposito. Allo stesso modo, il rapporto n. 64573 (non oggetto di causa) era un conto anticipi su documenti, le cui competenze venivano regolate sul conto corrente ordinario n. 9786. La conferma di quanto precede risulta dagli estratti conto ex adverso prodotti, nei quali, in apertura di ogni trimestre è presente la girocontazione delle competenze dei due conti ancillari" (si allega, esemplificativamente, l'estratto conto al 31 marzo 2010: doc. att. 2A, p. 152)". Inoltre si evidenzia che la previsione, nel documento di sintesi, di interessi attivi è incompatibile con il riferimento a un conto di servizio quali i conti anticipi, che hanno mera funzionalità contabile (e dalle cui operazioni derivano, al massimo, interessi e/o spese a favore della banca, in ragione dell'anticipazione di liquidità).

Ha ulteriormente replicato parte attrice che la banca convenuta impiegava l'espressione "conto corrente" anche in riferimento a conti di servizio (come comprovato dai documenti prodotti, ammissibili in quanto da ritenersi a prova contraria, in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.), nei quali, pure, vi era riferimento anche a tassi d'interesse attivi.

Sia.

Vale però, in positivo, la circostanza (davvero singolare) data dalla coincidenza temporale del documento di sintesi e del contratto di conto corrente di cui al doc. 11. Ulteriormente, in negativo, non è chiaro a cosa si riferirebbe altrimenti il documento di sintesi: se a un rapporto sorto anteriormente, appare anomalo che nella puntigliosa serie di doglianze svolte da parte attrice, di un simile rapporto, nullo in punto di spese e interessi almeno fino al momento dell'emissione del suddetto documento di sintesi, non vi sia doglianza alcuna; se a un rapporto sorto posteriormente, perché mai l'odierna attrice avrebbe dovuto firmarlo in anteprima.

Breve: vi sono maggiori ragioni per ritenere che il documento di sintesi sia riferibile al rapporto di conto corrente ordinario piuttosto che no.

Sulla validità della clausola anatocistica di cui al documento di sintesi del 22.1.2010

Si contesta la validità della clausola per via del fatto che il tasso effettivo degli interessi debitori viene indicato in misura pari al tasso nominale. Ciò sarebbe in contrasto con la delibera Cicr 9.2.2000, la quale sancisce la necessità, in caso di capitalizzazione infrannuale, di indicare il valore del tasso annuo effettivo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione medesima.

Ora, il decreto legislativo n. 342/1999 ha sancito, ex art. 25 (Modalità di calcolo degli interessi), anzitutto che la rubrica dell'art. 120 del d. lgs. n. 385/1993 (o testo unico: t.u.) e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi" e, al secondo comma, che dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: "2. Il CICR

pagina 8 di 19

stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

Dunque, condizione essenziale e sufficiente per la validità della clausola contrattuale che preveda la capitalizzazione degli interessi era la pari periodicità. Alcun riferimento è previsto a che ulteriori condizioni possano essere previste dal C.i.c.r. (le cui delibere hanno rango inferiore alla legge) a pena di nullità: che è riservata alla legge (art. 1421 c.c.) e anche, certamente, a fonti inferiori, ma solo se autorizzate in tale senso.

In questa logica, ha senso quindi rilevare che l'art. 6 della delibera Cnr 9.2.2000 richiamata prevede sì l'indicazione del tasso annuo effettivo, insieme alla parità di periodo di capitalizzazione. Ma ciò nell'ambito di una disposizione sulla trasparenza, come si evince dalla rubrica dell'articolo. Dunque, poiché a venire in rilievo non è una norma determinativa dell'oggetto del contratto, e al più relativa a un dovere di condotta della banca, in difetto di espressa previsione (art. 1418 c. III c.c.) la relativa violazione non può essere sanzionata con la nullità.

In ogni caso, si osserva che la coincidenza del tasso annuo nominale con quello effettivo dipende verosimilmente da una misura molto ridotta degli interessi attivi (0,03%), per la quale l'effetto della capitalizzazione sarebbe stato visibile solo riportando nel tan e nel tae un maggior numero di decimali così da evidenziarne la differenza: comunque con modestissimi effetti matematici (e finanziari). Il punto del resto era ampiamente prevedibile, data la modestia del tasso.

Non può pertanto affermarsi che, in ragione della mera coincidenza tra i due tassi, che gli interessi creditori non si capitalizzavano affatto o non si capitalizzavano con la medesima periodicità degli interessi passivi, tenuto conto del resto che il concetto di pari periodicità è indipendente dall'incremento che la stessa genera ma è legato alla cadenza temporale con la quale gli interessi maturati vengono incorporati al capitale.

La doglianza relativa alla nullità della clausola anatocistica, sotto questo profilo, è infondata.

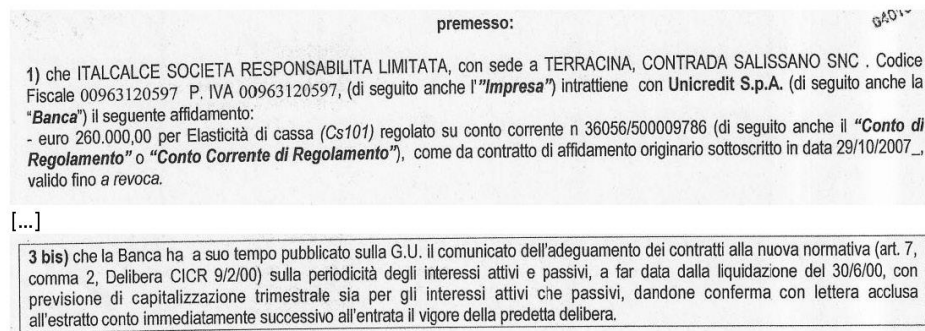
Piuttosto, occorre osservare quanto segue.

Per il periodo dall'accensione del conto fino al 30.6.2010, vi era sicura illegittimità di una clausola di capitalizzazione in corso di rapporto; risalendo quest'ultimo a prima del 1999 (anno in cui la Cassazione ha sancito per la prima volta la nullità del c.d. anatocismo bancario (sent. n. 2374/1999; Cass. S.U. n. 21095/2004), la stessa si poneva in insanabile contrasto con l'art. 1283 c.c., tanto che neppure vi è bisogno, al riguardo, di dimostrare l'esistenza della relativa clausola (Cass n. 6480/2021); il medesimo effetto è rimasto precluso fino al termine del periodo transitorio (i.e. fino al 30.6.2000) entro il quale era possibile "sanare" (non già gli effetti precedentemente prodottisi, bensì) la clausola, di modo da renderla operante per il futuro, tramite la previsione della pari periodicità di capitalizzazione (²).

² Il riferimento è all'art. 7 della delibera Cnr (Disposizioni transitorie): "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate

Ora, è la stessa parte attrice a confessare l'intervenuto adempimento, da parte della convenuta, degli adempimenti necessari per legittimare a far tempo dal 30.6.2000 la produzione di interessi anatocistici.

Così infatti prevede, alla pag. 2, il documento 5 di produzione di parte attrice, regolarmente sottoscritto dalla stessa.



Anche per il periodo successivo, ossia dal 22.1.2010, il documento di sintesi prodotto sub doc. 13, alla pag. 2, prevede espressamente l'anatocismo trimestrale. Il documento è stato sottoscritto dall'odierna parte attrice. Quindi si può dire di essere in presenza (anche alla luce delle considerazioni supra svolte in punto di tan e tae, nonché circa la riferibilità del documento al contratto di conto corrente) di un valido contratto, sia pure c.d. monofirma (cfr. Cass. n. 14646/2018 e n. 16070/2018).

La l. n. 147/2013, all'art. 1, comma 629, ha tuttavia di seguito introdotto il divieto di anatocismo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sancendo espressamente che: *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*.

Sul punto, a ideale smentita delle difese della banca convenuta, Cass. n. 21344/2024 ha affermato il principio della immediata applicazione del divieto di anatocismo bancario, ossia dall'1.1.2014, e ciò per l'ovvio motivo che qui l'attesa di una delibera del C.i.c.r. non avrebbe avuto senso (la legge era già autosufficiente e la delibera non poteva aggiungere nulla, salvo ritardarne l'effettiva applicazione, in ragione del ritardo di un'eventuale adozione, senza alcun

alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

2. *Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.*

3. *Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*.

pagina 10 di 19

motivo sostanziale). Come statuito in sentenza *“la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari – stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi – rendeva di fatto superfluo l’intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d’Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato”*.

Di seguito, tale disposizione è stata successivamente modificata con l’art. 17-bis della l. 8/04/2016, n. 49, in sede di conversione del d.l. 14.02.2016, n. 18. L’art. 120, comma 2, del d.lgs. 385/1993, la quale in sintesi sancisce 1) che gli interessi debitori non producono ulteriori interessi debitori; 2) che i primi sono calcolati annualmente, al 31.12 di ogni anno, e che la banca può pretendere il pagamento a far tempo dall’1 marzo dell’anno successivo: ossia, può agire per la materiale esazione; in considerazione di ciò 3) il cliente può autorizzare in forma scritta l’addebito degli interessi debitori in conto, dando in sostanza vita a un anatocismo convenzionale (si torna alla produzione di interessi su interessi) ⁽³⁾.

Ora, l’odierna attrice allega che detta autorizzazione ha avuto luogo solo a far tempo dal 4.2.2021 (all. 12), sicché i precedenti interessi anatocistici vanno espunti. La banca non ha replicato in punto di esistenza di autorizzazioni pregresse.

Consegue che s’impone una c.t.u. al fine di espungere dal contratto di conto corrente gli addebiti anatocistici anteriori al 30.6.2000; successivamente dovranno essere espunti quelli maturati a far tempo dall’1.1.2014 fino al 4.4.2021.

Sulle ulteriori doglianze relative al conto corrente in contestazione e sulla portata delle rinunce avvenute in data 29.12.2015

Relativamente al conto corrente, parte attrice evidenzia i seguenti, ulteriori profili di nullità:

- i tassi intrafido dal 29.12.2015 sono nulli perché ne sono indicati due, in contraddizione tra di loro;
- dal 25.1.2010 (all. 14) si contesta il tasso intrafido, perché indeterminato;
- non risulta mai essere stata convenuta la commissione di massimo scoperto;
- la commissione disponibilità fondi, o dif, risulta pattuita (doc. 14) in modo indeterminato;

³ “a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

- le variazioni in pejus sono inapplicabili in quanto non comunicate ai sensi dell'art. 118 d. lgs. n. 385/1993.

La banca ha eccepito, in comparsa di risposta, che l'odierna attrice in data 29.12.2015, in relazione al contratto di affidamento per elasticità di cassa di € 260.000,00 (regolato nell'ambito del rapporto di conto corrente, e convenuto in data 29.10.2007) si è accordata nei seguenti termini:

Parimenti con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in

PDR 1 – Piano di rimodulazione di affidamento in conto corrente

sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti di conto corrente derivante dal Contratto di Affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo.

Ora, la rinuncia, relativa a eccezioni e contestazioni potenzialmente suscettibili di essere svolte in corso di rapporto, non esplica alcun effetto laddove si tratti di eccezione o contestazione di nullità. Non è possibile rinunciare a far valere la nullità di singole clausole. La materia della nullità è per definizione indisponibile.

Ciò premesso, si tratta allora di vedere se le doglianze svolte riguardino ipotesi di nullità o meno.

Circa i tassi intrafido dal 29.12.2015

Circa i tassi intrafido dal 29.12.2015, asseritamente nulli perché ne sono indicati due in contraddizione tra di loro (rendendo di fatto il tasso indeterminato), si osserva quanto segue. Va premesso che i suddetti tassi, in quanto convenuti il 29.12.2015 nello stesso atto in cui era contenuta la rinuncia di cui supra, non possono logicamente avere formato oggetto di quest'ultima, che per definizione deve riferirsi ad altre clausole (perché appare contraddittorio che le parti si siano accordate per un tasso e poi una delle stesse, nel medesimo atto, dichiarino che non contesterà la validità della relativa clausola).

Nel merito.

Parte attrice afferma che in forza dei due accordi del 29.12.2015,

- “- sugli utilizzi sino ad € 150.000,00 la banca avrebbe potuto applicare arbitrariamente il tasso fisso del 7%, ovvero il minor tasso fisso del 4,50%;
- sugli utilizzi compresi tra € 150.000,00 ed € 260.000,00 (in progressiva diminuzione entro i limiti di importo e secondo le scadenze indicati dal piano di rientro) la banca avrebbe potuto applicare arbitrariamente il tasso del 4,50%, ovvero il ben maggiore tasso fisso del 15% (previsto per l'extrafido dal contratto di fido all. 4);
- sugli utilizzi eccedenti rispetto ai limiti progressivi previsti nell'Atto di rimodulazione la banca avrebbe dovuto applicare in ogni caso il tasso del 15% (art. 3, all. 5)” (così pag. 8 citazione).

pagina 12 di 19

In realtà, i due atti conclusi in data 29.12.2015 riguardano, anzitutto, l'uno l'obbligo di ridurre l'apertura di credito da 260.000,00 euro a 150.000,00 euro.

L'atto di rimodulazione e rientro integra dal punto di vista normativo la fase temporale in cui avrà luogo la riduzione dell'apertura; ciò anzitutto tramite riduzione del limite del fido, in progressione di tempo (operativamente: impegnandosi l'odierna convenuta a ridurre l'esposizione entro i nuovi limiti di volta in volta operanti). Per meglio chiarire, se riporta una parte della clausola n. 2 dell'accordo di rientro:

Art. 2 - Determinazione delle Modalità di Riduzione Graduale ed Automatica

Le parti convengono, in relazione all'Affidamento in essere ed alla relativa Esposizione, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo sul Contratto di Affidamento in essere, una graduale riduzione della Esposizione, in base ai seguenti importi e scadenze, intendendosi il limite massimo dell'Affidamento progressivamente ridotto secondo il seguente piano di riduzione:

Data	Importo riduzione fido	Nuovo limite di fido
31.01.2016	2.291€	257.709€
29.02.2016	2.291€	255.418€
31.03.2016	2.291€	253.127€
30.04.2016	2.291€	250.836€
31.05.2016	2.291€	248.545€

e di seguito, con progressiva riduzione.

Ora, i tassi articolati nei due documenti sottoscritti il 29.12.2015, operano in casi distinti.

Ex art. 3 del piano di rimodulazione e rientro, valgono i tassi previsti per il tempo del "rientro progressivo" ossia a far tempo dal 31.1.2016 fino al rientro;

Sull'importo dell'Esposizione di volta in volta in essere, saranno dovuti interessi a tasso fisso pari a 4,50% (quattro/cinquanta per cento).

Se l'attore fosse andato oltre il limite del fido,

sulle somme eventualmente presenti sul saldo debitore in eccedenza rispetto ai citati limiti progressivi di rientro, ovvero sulle somme che risultassero comunque dovute alla Banca in seguito alla risoluzione o recesso dall'Affidamento, decorreranno, a favore della Banca stessa e con la periodicità sopra indicata, interessi per extrafido nella misura pari al tasso debitore per utilizzi nel limite del fido sopra indicato, attualmente pari al 4,50% nominale annuo (4,576 % effettivo annuo), maggiorato di un ulteriore Spread pari allo 10,50% (dieci/cinquanta per cento) (il "Tasso Extrafido").

In altri termini: il piano di rimodulazione e rientro riguardava il periodo transitorio (ossia quello necessario per riportare il limite di apertura da € 260.000,00 a € 150.000,00); i tassi ivi previsti sono quelli da applicarsi nel periodo in questione.

Nel periodo successivo, ossia per così dire a regime, valgono i tassi previsti dal contratto di apertura di credito, il quale, essendo modulato su un'apertura di € 150.000,00, non può che operare a partire dal completamento del rientro.

Con riferimento alla nostra precedente richiesta ed alla Vostra comunicazione del 29/12/2015, dichiariamo di accettare, senza intento novalivo, la riduzione dell'importo dell'apertura di credito di Euro 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00) già concessaci in data 29/10/2007 sul conto corrente in epigrafe e di seguito descritta (successivamente per brevità denominata anche l'Apertura di credito), alle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi allegato che costituisce parte integrante del presente contratto e alle condizioni contrattuali di seguito riportate:

Apertura di credito di complessivi Euro 150.000,00 (Euro centocinquantomila/00)

☒ valido fino a revoca

☐ valido fino al _____

utilizzabile alle condizioni di seguito specificate:

elasticità di cassa _____

per gli utilizzi nella forma sopra indicata al tasso del 7,0000 % nominale annuo.

Si conviene che gli interessi dovuti alla Banca per le somme utilizzate nei limiti dell'Apertura di credito saranno regolate con periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione trimestrale.

Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai citati limiti ovvero non rimborsate nei termini previsti dagli atti di utilizzo ovvero, comunque, dovute alla Banca in seguito al recesso, risoluzione o decadenza dal contratto e alla scadenza del medesimo, decorrono a favore della Banca stessa, con la periodicità sopra indicata: - interessi nella misura pari al tasso massimo debitore calcolato sugli utilizzi oltre il limite del fido e/o per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento, che si intende pattuita:

Dunque, nessuna indeterminazione.

Sull tasso intrafido dal 25.1.2010

Circa la doglianza relativa al fatto che a partire dal 25.1.2010 (all. 14) il tasso intrafido sarebbe indeterminato si allega che nell'ambito di un'apertura di credito per elasticità di cassa per l'importo di € 260.000,00, nella prima pagina del documento, si espone il tasso degli interessi passivi sul fido:

"gli interessi dovuti alla Banca per le somme utilizzate nei limiti dell'Affidamento, da regolarsi con periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione trimestrale, si intendono determinati attualmente, fatte salve eventuali successive modifiche, nelle misure di seguito indicate: - per gli utilizzi dell'Affidamento nella forma sopra indicata 3,586 % nominale annuo pari al 3,635% effettivo annuo"; si indica quindi un tasso fisso. Si espone però, sempre a p. 1 del contratto, anche un tasso variabile: "Salvo quanto potrà essere convenuto nell'ambito di eventuali atti di utilizzo dell'Affidamento, si pattuiscono le seguenti ulteriori condizioni economiche [...]"

Parte 2 + SPREAD 3,1%". Si tratterebbe di indicazioni contrastanti, che rendono indeterminata la pattuizione relativa al tasso per gli utilizzi dell'Affidamento. Il tasso variabile sarebbe poi intrinsecamente indeterminato, posto che non è chiarito quale sia l'indice prescelto (Euribor 1m o 3m o 6m o altro), né il divisore, ossia la base di riferimento (potrebbe essere 360 o 365 giorni: Euribor Act/360 ed Euribor Act/365), né il criterio di calcolo ('media mese corrente' o 'media antecedente'), posto che non è chiaro se la media mensile dell'indice (a sua volta non indicato) si riferisca alla media dell'indice del corrispondente mese di applicazione, ovvero alla media del mese precedente l'applicazione.

In effetti, non è possibile desumere dal contratto, per come redatto, quale sia il tasso applicabile. Parte convenuta allega che verrebbe in rilievo un tasso variabile, alla data del contratto pari al 3,586%, ma si tratta di tesi che non trova conferma nella lettera del contratto. Per tale motivo, il tasso sull'apertura di credito deve determinarsi ai sensi dell'art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993; di seguito, a far tempo dal 29.12.2015, troveranno applicazioni i tassi di cui al piano di rimodulazione supra analizzato.

Non ha rilievo neppure, nonostante l'eccezione di parte convenuta, l'intervenuta rinuncia dell'odierna attrice a svolgere eccezione, invocata dalla banca convenuta sulla base della scrittura del 29.12.2015, atteso che la nullità non è suscettibile di formare oggetto di rinuncia,

pagina 14 di 19

essendo indisponibile.

Sulla c.m.s.

Per lo stesso motivo, si deve ritenere che sia nullo l'addebito della commissione di massimo scoperto in quanto mai pattuita. Parte convenuta, anche in questo caso, si difende allegando l'intervenuta rinuncia a sollevare eccezioni, ma si osserva che laddove mai pattuita (punto non contestato), la relativa clausola non è allora mai venuta a esistenza ed è quindi nulla o radicalmente inesistente: e si è già precisato che la nullità non è suscettibile di formare oggetto di rinuncia.

Sulla commissione disponibilità fondi

La stessa, laddove applicata prima del 25.1.2010, deve essere stornata, in quanto priva di base testuale o anche solo verbale ma mai allegata.

Allo stesso modo, a fronte della doglianza dell'applicazione di una dif per una linea estero mai contrattualizzata, la stessa, in difetto di specifica contestazione, deve essere accolta. Occorre stornare dal conto gli addebiti per questa specifica dif.

Per quanto riguarda infine l'indeterminatezza del relativo calcolo, parte convenuta osserva che fosse necessario applicare il divisore 365, anziché 360, perché le agevolazioni creditizie erano tutte subordinate alla possibilità di revoca, sicché il computo poteva avvenire solo sulla base del calendario ordinario (365 o 366 in caso di anno bisestile), ma in senso contrario (al di là della possibilità di revoca generalmente prevista

Ora, il documento di sintesi (doc. 13) evidenzia, in termini generali, che

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile

Poiché la dif contestata attiene alle linee di credito relative al conto corrente ordinario, si deve ritenere che valga la difesa di parte convenuta, nel senso che il divisore sia 365.

E ciò si verifica anche in relazione al quarto trimestre del 2010: benché indicato da parte attrice come esempio di impiego dell'anno commerciale (360 gg), la quantificazione di 92 gg. corrisponde al trimestre del calendario civile (ottobre 31 gg., novembre 30, dicembre 31; tot. 92).

Quest'ultima dogianza è quindi infondata.

Sull'applicazione della d.i.f. a far tempo dal 25.1.2010 (momento a partire dal quale sarebbe stata convenuta, secondo parte attrice), in assenza di specifica contestazione, consegue la necessità di espellere addebiti a titolo di d.i.f. per periodi anteriori.

Sugli addebiti relativi alla linea estero, in quanto mai contrattualizzata (il punto non è contestato), consegue la necessità di eliminare ogni addebito in conseguenza della stessa.

In ogni caso, si lamenta sia in relazione al conto anticipi 48788 che al conto corrente ordinario l'illegittimo addebito di importi a titolo di commissione d.i.f. per "illegittimo esercizio dello jus variandi". In sostanza, la dogianza, esplicitata alle pagg. 20-22 dell'atto di citazione, appare

pagina 15 di 19

delineabile alla luce dell'all. 1 alla perizia stragiudiziale di parte attrice, prodotta sub doc. 10, ove sono delineate le differenze tra i tassi concordati e quelli applicati, periodo per periodo. In ogni caso, a prescindere dalla perizia, si osserva che parte attrice allega che è stata applicato un tasso maggiore di quello previsto contrattualmente.

Ha indicato l'ammontare dei maggiori importi addebitati.

Parte convenuta ha specificato che la dif era pari allo 0,46% trimestrale, convenuta nel 2010 (docc. 14 e 15) e dello 0,50% di cui all'atto di rimodulazione del 29.12.2015.

Parte attrice ha replicato che non è mai stato esercitato in modo efficace il jus variandi e che, conseguentemente, ha ritenuto efficaci le modifiche a lei favorevole e inefficaci quelle sfavorevoli (pag. 13 prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).

Ora, si osserva quanto segue. La nullità delle modifiche può certamente essere fatta valere dal correntista nel suo interesse, in quanto nullità di protezione, sicché è ben possibile articolare la nullità come supra evidenziato.

Il punto però è che nel complesso parte attrice ha invocato, a fronte della contestazione di parte convenuta (la quale ha indicato di avere applicato solo due tassi, supra indicati), degli atti di esercizio del jus variandi non ulteriormente circostanziati. In altri termini, l'allegazione è generica. Non si può certo demandare al c.t.u. di verificare la corretta applicazione della d.i.f. "in base ai tassi di volta in volta modificati per effetto del jus variandi", perché si finisce per rendere esplorativa la consulenza, oltre che presumibile fonte di ulteriore controversie di natura giuridica (verosimile, infatti, che le parti litigherebbero sull'an della modifica, avuto riguardo alla correttezza delle relative modalità: con profili che esulano quindi da quanto demandabile al c.t.u.)⁽⁴⁾.

Consegue che occorrerà verificare se la d.i.f., calcolata secondo quanto supra allegato da parte convenuta, sia inferiore a quella in concreto addebitata, stornando il relativo addebito.

In particolare: in relazione al rapporto di conto corrente n. 9786, avuto riguardo alla commissione di cui al contratto 25.1.2010 (doc. 14 attore), in relazione al rapporto n. 48788, avuto riguardo alla d.i.f. del contatto 25.1.2010 (doc. 15 attore); sul fido per elasticità di cassa del 29.10.2007 di € 260.000,00, regolato sul conto n. 48788, avuto riguardo alla commissione di cui all'atto di rimodulazione e rientro del 29.12.2015 (doc. 5 attore). In tutti i casi, con divisore parametrato all'anno civile (365).

Inoltre, a far tempo dal 6.12.2011, in relazione alla linea per anticipo s.b.f., non sono dovuti altri oneri, al di là degli interessi e della commissione d.i.f. Ogni voce diversa di costo, qualora addebitata, dovrà essere espunta.

Sono infine non dovute le spese, addebitate in conto corrente ordinario, per commissione di rinnovo fido, in quanto non convenute, e sul conto anticipi.

Tutto ciò premesso, sorge la necessità di c.t.u. avente a oggetto il seguente quesito:

⁴ Per es. in sede di osservazioni alla c.t.u. parte attrice contesta l'illegittimità della variazione di tasso dal 0,20% allo 0,46% in data 1.7.2011: contestazione però della quale non vi è traccia nell'atto di citazione.

"Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa:

- 1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto **ovvero** dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista
- 2) espunga dal conteggio gli addebiti anatocistici I) anteriori al 30.6.2000 II) maturati dall'1.1.2014 fino al 4.4.2021
- 3) nell'ambito dell'apertura di credito per elasticità di cassa per l'importo di € 260.000,00 del 25.1.2010 (doc. 14 attore), fino al 29.1.2015 ridetermini gli addebiti per interessi intrafido ai sensi dell'art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993
- 4) espunga ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto e per commissione di rinnovo fidi
- 5) in merito alla commissione d.i.f.
Espunga ogni addebito anteriore al 25.1.2010
Espunga ogni addebito, relativo al periodo 30.6.2013-31.3.2014, relativo alla linea estero
Applicato il divisore basato sull'anno civile (365), ricalcoli l'applicazione della d.i.f. in relazione al rapporto regolato in conto corrente n. 9786 applicando la commissione di cui al contratto 25.1.2010 sulla linea di credito prevista (doc. 14 attore), in relazione al rapporto n. 48788 avuto riguardo alla d.i.f. del contratto 25.1.2010 sulla linea di credito prevista (doc. 15 attore); sul fido per elasticità di cassa del 29.10.2007 di € 260.000,00, regolato sul conto n. 48788, avuto riguardo alla commissione di cui all'atto di rimodulazione e rientro del 29.12.2015 (doc. 5 attore). Calcoli se la commissione è stata correttamente addebitata, stornando eventuali addebiti non dovuti.
- 6) in relazione alla linea per anticipo s.b.f., a far tempo dal 6.12.2011 espunga ogni voce di costo diversa da interessi e da d.i.f.
- 7) All'esito dei conteggi richiesti determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla **CP_3** "

L'esito dei conteggi è radicalmente contestato da parte attrice, sulla base di osservazioni che si scontrano però con gli aspetti, strettamente giuridici, supra evidenziati (uno per tutti: la genericità della contestazione del jus variandi). Sul piano maggiormente tecnico, si osserva che parte convenuta evidenzia la necessità di rideterminare il saldo del conto anticipi tenendo conto del fatto che erano stati prodotti i c.d. scalari a far tempo dal 2006, in aggiunta agli estratti conto dal 2010; il c.t.u. ha tenuto conto solo di questi ultimi, benché nella logica del quesito e da un punto di vista tecnico fosse possibile tenere conto dei suddetti scalari.

L'estratto scalare, com'è noto, evidenzia la somma algebrica delle singole voci, di debito e credito, aventi la stessa valuta, con il non lieve inconveniente di non poter chiarire se, per es., il saldo di 10 in dare (ossia a credito della banca) alla data X derivi per es. dalla somma algebrica di 30 in dare e 20 in avere, ovvero di 12 e di 2; inoltre, non consente di evidenziare la

pagina 17 di 19

natura delle somme: se per es. l'ipotetico 10 derivi per es. da un'operazione allo scoperto per 10 ovvero dalla sommatoria algebrica di un debito di 8 e di un ulteriore addebito di 2 in ipotesi per spese, commissioni o interessi in ipotesi non dovuti. Insomma: l'equiparazione dal punto di vista probatorio agli estratti di conto corrente non può essere totale: la stessa natura delle cose preclude tale assimilazione.

La possibilità giuridica di tenere conto degli scalari non pare tuttavia revocabile in dubbio, almeno astrattamente; ciò per l'ovvio motivo che l'ordinamento non ne preclude l'impiego. È indubbio però che la prova principale, anche alla luce di quanto supra evidenziato, restino gli estratti conto. E non a caso "l'indirizzo consolidato" (così Cass. n. 10460/2026) favorevole all'impiego dei c.d. scalari, che viene fatto risalire a Cass. n. 1763/2024, viene sancito da quest'ultima sentenza in relazione a una ben specifica (ancorché non sporadica) fattispecie, i.e. quella della presenza di contrapposte domande del correntista e della banca. In questi casi, il reciproco onere probatorio può condurre al risultato, paradossale, di saldi diversi a seconda della domanda principale o di quella riconvenzionale. In questo caso, l'esigenza massima di evitare una simile situazione di impasse giustifica un catalogo aperto (e financo eccessivo) di mezzi di prova ulteriori: contabili riferite a singole operazioni, risultanze delle scritture contabili, estratti conto scalari, stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca ottenuti dal correntista servendosi del servizio di home banking e, in ultimo, ogni condotta processuale valorizzabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. ptt. 2.9.1 e 2.9.2. della sentenza ultima citata). Ma proprio l'estrema eterogeneità e intrinseca consistenza del tipo di materiale probatorio potenzialmente rilevante rende manifesto come il criterio abbia ragione di operare solo a fronte di situazioni peculiari (come, per l'appunto, il rischio di saldi difformi a seconda della domanda esaminata) e, di conseguenza, come lo stesso non possa essere valorizzato oltre ogni modo e misura. Ora, nel caso di specie, 1) la banca non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda di parte attrice; difetta quindi il presupposto della regola juris sancita dalla Cassazione citata. 2) Inoltre 2) la ricostruzione in base agli scalari "coprirebbe" circa quattro anni di rapporto.

Parte attrice evidenzia che l'impiego degli scalari (relativi al conto anticipi) sarebbe utile, perché gli estratti conto riferibili al (diverso) rapporto di conto corrente, evidenzia il c.t.p. (pag. 25 elaborato peritale) annotano gli addebiti dovuti per il conto anticipi sicché (sembrerebbe) sarebbe possibile ricostruire il saldo del conto anticipi, depurato dagli eventuali indebiti, anche in epoca anteriore al primo estratto conto anticipi. Si tratta tuttavia di una prospettiva che resta inapplicabile al caso di specie, in ragione del difetto di presupposto della regola in esame.

In relazione al punto 6 del quesito, si osserva infine che si è tenuto conto della necessità di far cessare dal dicembre 2011, in forza dell'art. 6-bis d.l. n. 201/2011 (conv. in l. n. 214/2011), ogni addebito a titolo di commissioni diverso da e CIV.

Tutto ciò premesso, si condividono le conclusioni del c.t.u., il quale ha evidenziato i seguenti esiti:

pagina 18 di 19

conto ordinario nr. 09786	SALDO RICALCOLATO	Euro 82.379,37 a credito correntista
	RETTIFICA A FAVORE	Euro 82.379,37 a favore correntista
conto anticipi s.b.f. nr. 09786	SALDO RICALCOLATO	Euro 27.115,98 a credito correntista
	RETTIFICA A FAVORE	Euro 27.115,98 a favore correntista

Consegue la condanna di parte convenuta al pagamento di € 82.389,37 oltre a € 27.115,98, oltre interessi ex art. 1284 c. I c.c. a far tempo dal 2.9.2021 (messa in mora: cfr. doc. 6) ed ex art. 1284 c. I c.c. ed ex art. 1284 c. IV dal giorno successivo al deposito della presente sentenza (se pure detti interessi sono previsti dalla data della domanda, il loro carattere deterrente e sanzionatorio, desumibile dall'elevato tasso, presuppone una somma che il debitore sia in grado di conoscere esattamente; in concreto, ciò è stato possibile solo a seguito di c.t.u. e, pertanto, gli interessi sono dovuti solo dal suddetto momento; quest'ultimo viene determinato in base a un'interpretazione a fortiori, che non infrange il divieto di analogia) fino al saldo effettivo.

Spese pari a € 15.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche I.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'I.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).

Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta

CONDANNA

Controparte_1 al pagamento in favore di *Parte_1*

- di € 82.389,37 e di ulteriori € 27.115,98, oltre interessi ex art. 1284 c. I c.c. a far tempo dal 2.9.2021 ed ex art. 1284 c. I c.c. ed ex art. 1284 c. IV dal giorno successivo al deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.
- di € 15.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a.

DISPONE

Che nei rapporti tra le parti le spese di c.t.u. siano da porre a carico di *Controparte_8*

Milano, 3 luglio 2026

Il Giudice
dott. Claudio Tranquillo